

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012, N. 137

Integrato con le note delle circolari esplicative del CNG n°421 del 07/02/2018, n°492 e n°493 del
10/02/2022, n. 513 del 21/04/2023

Art. 1

Principi generali ed oggetto

1. Il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1 dell'articolo 7 prevede espressamente per il professionista, così come definito dall'art. 1, lettera b), del medesimo DPR, "l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale", stabilendo al contempo che "la violazione dell'obbligo" costituisce illecito disciplinare. Pertanto, i geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 devono ottemperare all'obbligo dell'Aggiornamento Professionale Continuo così come disciplinato dal presente Regolamento ("APC").
2. I geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 hanno, in particolare, il dovere di curare, aggiornare e sviluppare con continuità le loro conoscenze tecniche e quelle delle norme correlate, oltre che le proprie competenze, al fine di garantire il corretto esercizio della professione e la corrispondenza del loro lavoro ai più moderni contributi scientifici ed applicativi, nonché la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività.

Circolare n. 513/2023

Lo scopo della formazione professionale continua ("APC") è individuato, dall'art. 1, comma 2, del Regolamento APC nel "garantire il corretto esercizio della professione", "nonché la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività". Può, pertanto, ritenersi che gli iscritti all'Albo Unico Nazionale che siano sospesi, per qualsiasi motivo, dall'esercizio della professione non siano obbligati ad ottemperare l'obbligo dell'APC con riferimento al periodo di sospensione in tutte le ipotesi in cui quest'ultimo abbia durata maggiore di un mese. Il calcolo della conseguente riduzione dei CFP avviene su base mensile con arrotondamento per difetto dei CFP totali detraibili. La ratio è la medesima sottesa agli specifici esoneri previsti dal successivo art. 2, comma 3, del Regolamento APC, cosicché il calcolo dei crediti formativi professionali ("CFP") deve avvenire con le medesime modalità (cfr. relativo paragrafo della Circolare n. 421/2018).

3. Conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che l'art. 7, comma 3, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 riconosce al Consiglio Nazionale dei Geologi ("CNG") ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal Codice deontologico approvato dal CNG, il presente Regolamento definisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di APC.

Art. 2

Soggetti interessati: obblighi ed esoneri

1. L'APC è attività obbligatoria, salvi i casi di esonero previsti dal presente articolo, per tutti gli iscritti all'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, che possono assolverla mediante i percorsi formativi previsti dal presente Regolamento.

Circolare n.421/2018

Al fine di definire i "soggetti interessati" di cui al comma 1° dell'art. 2 del Regolamento APC, e quindi tenuti ad adempiere l'obbligo di aggiornamento e formazione professionale continui, si specifica che sono compresi tra i medesimi sia gli iscritti nell'Albo Professionale sia gli iscritti nell'Elenco Speciale, indifferentemente dalla Sezione (A o B) di appartenenza.

2. L'esonero dall'APC è concesso dal Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza su domanda presentata dall'interessato nell'ipotesi di iscritto che abbia conseguito un'anzianità di iscrizione superiore a 30 anni. In tale caso di esonero il numero di crediti formativi professionali ("CFP") da maturare nel triennio formativo è ridotto nella misura massima di 40 crediti per ogni triennio formativo: in via automatica, di 30 crediti in considerazione dell'esperienza trentennale maturata dall'iscritto nell'esercizio della professione; ed in maniera proporzionale, di 1 credito per ogni anno di iscrizione dello stesso interessato all'Albo Unico Nazionale successivo al trentennio.

Circolare n.421/2018

Al fine di definire il periodo formativo a cui applicare l'ipotesi di esonero per anzianità di iscrizione, si specifica che il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dal comma 2° dell'art. 2 del Regolamento APC è esonerato, entro i limiti minimo e massimo indicati in tale disposizione, per il triennio in cui si verifica l'evento ed indipendentemente dall'anno di tale triennio (il primo, il secondo o il terzo) in cui abbia maturato l'anzianità di iscrizione di 30 anni. Il conteggio del numero di CFP oggetto di esonero va computato alla fine del triennio formativo, tenendo conto dell'anzianità massima di iscrizione maturata in quest'ultimo (fermo restando il limite di 40 CFP).

Esempio di calcolo:

Triennio APC 2017-2019: Iscritto che nel 2018 ha 30 anni di iscrizione a fine triennio, quindi 2019, ha anzianità di iscrizione pari a 31 crediti maturati per anzianità.

Crediti da effettuare mediante formazione: 50 (crediti triennio) – 31 (crediti maturati) = 19 crediti.

3. L'esonero dall'APC è, inoltre, concesso dal Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza su domanda presentata dall'interessato e nel rispetto degli atti di indirizzo eventualmente emanati dal CNG:
 - a) nei casi di gravidanza, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;
 - b) nei casi di maternità o paternità, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - c) nei casi di infortunio e/o grave malattia, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;

- d) nei casi in cui l'iscritto, in via preventiva, dichiara di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegna a non svolgere tale attività per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- e) nei casi in cui l'iscritto, in via preventiva, dichiara e si impegna a svolgere la professione in via esclusiva all'estero senza avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello Stato straniero per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- f) nei casi di altri impedimenti o cause di forza maggiore oggettivamente accertabili tramite documentazione attestante i medesimi.

Per i casi di esonero sopra elencati il numero di CFP da maturare è ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento e, pertanto, la documentazione che deve essere esibita al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza per ogni singola ipotesi deve attestare il termine iniziale e finale dell'impedimento che legittimerebbe l'esonero.

Circolare n.421/2018

Al fine di indirizzare gli Ordini Regionali con riferimento agli esoneri, si specifica che per ognuna delle casistiche previste dal comma 3° dell'art. 2 del Regolamento APC si applicano le seguenti limitazioni: 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all'anno. La documentazione per la concessione degli esoneri va presentata dall'iscritto preferibilmente alla fine del periodo di impedimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo.

Circolare n. 513/2023

Le richieste di esonero dall'APC di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento APC debbono essere presentate in via preventiva nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) della medesima disposizione. Resta inteso che il periodo minimo necessario per l'esonero di cui alle citate lettere, pari a 6 mesi, deve essere calcolato con riferimento alla effettiva durata (data di inizio e fine) del periodo di astensione dall'attività professionale in Italia e non con riferimento alle date di emissione delle fatture relative ad incarichi svolti. L'esonero di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, comma 3, del Regolamento APC è, nei limiti temporali previsti, applicabile anche ai CFP obbligatori nelle materie di cui all'art. 6, comma 4, del Regolamento APC. In questo specifico caso, il neo-iscritto sarà, però, obbligato a "recuperare" tali CFP nella misura totale prevista da tale disposizione regolamentare. Ciò in quanto la ratio di quest'ultima è quella di garantire una formazione minima indispensabile in materia di deontologia, previdenza e responsabilità professionale per avvio dell'esercizio dell'attività.

4. Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni conseguenti spettano, con delibera motivata, al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza dell'iscritto.

Circolare n.421/2018

Al fine di definire il periodo di efficacia delle delibere di esonero, si specifica che in tutti i casi previsti dal comma 3° dell'art. 2 del Regolamento APC, l'esonero è rilasciato con riferimento e fino alla conclusione del triennio formativo in corso, anche quando la documentazione comprovante l'impedimento abbia una durata

maggiore; pertanto, in quest'ultimo caso, all'inizio del nuovo triennio formativo, l'iscritto che vorrà prorogare la durata dell'esonero dovrà presentare una nuova istanza.

Art. 3

Certificazione dell'APC

1. È istituita la "Certificazione APC", con cui si attesta, per ciascun iscritto, l'adempimento e/o l'esonero parziale o totale relativo agli obblighi di aggiornamento.
2. La Certificazione APC viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ordine Regionale di appartenenza dopo la fine di ogni triennio formativo, previa presentazione ed esame della documentazione necessaria.

Circolare n.421/2018

Ai singoli Ordini Regionali è lasciata facoltà, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tenendo conto del numero degli iscritti e dei carichi di lavoro della propria Segreteria, di definire la tempistica e le modalità con cui produrre la Certificazione APC agli iscritti di cui all'art. 3, comma 2°, del Regolamento APC, purché tali procedure non si pongano in contrasto con quanto previsto dallo stesso Regolamento APC e dalla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi. Allo stesso modo, i singoli Ordini Regionali possono rilasciare segni identificativi o loghi attestanti l'avvenuta Certificazione APC, che gli iscritti, a loro volta, possono utilizzare nell'esercizio dell'attività professionale.

3. La certificazione APC ha validità fino al 31 marzo del primo anno del triennio formativo successivo a quello cui si riferisce.

Circolare n.421/2018

In relazione alla previsione di cui al comma 3° dell'art. 3 del Regolamento APC, si precisa che la Certificazione APC conseguita in un determinato triennio è valida per il triennio successivo e fino al 31 marzo del primo anno del triennio formativo seguente a quello in cui essa è stata rilasciata.

Circolare n. 513/2023

La "Certificazione APC" di cui all'art. 3 del Regolamento APC, rilasciata su richiesta dell'interessato mediante la "Piattaforma Webgeo", ha valore di mera attestazione informatica di adempimento relativo all'obbligo dell'APC, essendo rimesso in via diretta all'Ordine Regionale competente l'eventuale rilascio di "certificati" aventi gli effetti previsti dalla normativa vigente, in particolare, quelli di cui al D.P.R. 445/2000.

Al fine di consentire il tempestivo computo dei CFP ed il corretto rilascio della "Certificazione APC" per ogni triennio formativo, oltre che per garantire la vigilanza sullo svolgimento dell'APC da parte del CNG, è necessario che la posizione di ogni iscritto sia regolarizzata, con il caricamento di tutti i crediti, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione del triennio formativo di riferimento.

4. La Certificazione APC costituisce elemento di valutazione nelle designazioni degli Ordini Regionali e del CNG per la formazione di commissioni e/o elenchi interni o esterni alle istituzioni ordinistiche.

Art. 4

Materie oggetto dell'APC

1. L'APC deve riguardare materie oggetto della professione di Geologo e di Geologo Junior, sia che derivino direttamente dai contenuti della Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 e del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, sia che derivino da altre normative statali o regionali o, in particolare, dal quadro normativo riguardante l'offerta di aggiornamento dell'Università e, in generale, degli Ordini professionali. Rientrano, pertanto, fra i contenuti dell'APC le materie oggetto delle prove d'esame di Stato per l'accesso alla professione, ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologiche ed ogni altra materia comunque funzionale all'esercizio della professione, ancorché non prevista dagli artt. 41, 42 e 43 del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, nonché gli argomenti che riguardano i nuovi campi di intervento del geologo che si sviluppano in relazione all'evoluzione tecnica e normativa.

Art. 5

Funzioni e compiti di Enti e organi per l'APC

1. L'APC può essere organizzata esclusivamente dal CNG e/o dagli OORR nel rispetto dei commi che seguono, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
2. Il CNG:
 - a) emana gli atti di indirizzo necessari per dare esecuzione al presente Regolamento e validi per l'intero territorio nazionale;
 - b) organizza, anche tramite la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, eventi APC ritenuti di rilevanza nazionale, raccordandosi, ove ritenuto necessario, con l'Ordine Regionale territorialmente competente;

Circolare n. 513/2023

Le attività di organizzazione di eventi ritenuti di rilevanza nazionale può avvenire, ai sensi del comma 2, lettera b), dell'art. 5 del Regolamento APC, tramite la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, che si occuperà della programmazione e dell'organizzazione degli eventi di natura formativa, nonché dell'organizzazione degli eventi di aggiornamento programmati dal Consiglio Nazionale.

- c) accredita eventi APC ritenuti di rilevanza nazionale, raccordandosi, ove ritenuto necessario, con l'Ordine Regionale territorialmente competente;
- d) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, autorizza, previo parere vincolante del Ministro vigilante, i soggetti interessati ad organizzare eventi APC in via autonoma rispetto al CNG e/o agli Ordini Regionali;
- e) istituisce ed aggiorna una banca dati, consultabile on line, che informa su tutte le offerte di attività formative aventi rilevanza nazionale riconosciute ai sensi del presente Regolamento;
- f) istituisce una "Commissione APC", composta da iscritti all'Albo Unico Nazionale in regola con l'APC, di cui almeno uno deve essere un consigliere del CNG, per le attività di cui al successivo comma 2, definendone la composizione e la durata, che comunque non potrà superare quella del proprio mandato;

- g) vigila sullo svolgimento dell'APC a fini statistici e in termini di efficacia dell'informazione agli iscritti, nonché sull'omogeneità della formazione e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità;
 - h) esercita tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
3. La Commissione APC nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG:
- a) supporta il CNG, mediante un osservatorio, nelle attività di vigilanza sullo svolgimento dell'APC a fini statistici e in termini di efficacia dell'informazione agli iscritti, nonché sull'omogeneità della formazione e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità;
 - b) svolge, su espressa delega del CNG, le funzioni istruttorie con riferimento a determinati eventi APC di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.

Il coordinamento della Commissione APC è attribuito dal CNG ad uno dei componenti designati che sia consigliere del CNG. La Commissione APC è convocata dal coordinatore.

La definizione delle istruttorie compiute dalla Commissione APC è valida quando sia presente alla riunione almeno la metà dei componenti e siano adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

4. Gli Ordini Regionali nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG:
- a) organizzano, anche tramite enti fondati e controllati in via totalitaria dagli stessi Ordini Regionali, le attività APC rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini Regionali che si tengono nel territorio di competenza;
 - b) monitorano l'offerta formativa e controllano, anche con metodi a campione, lo svolgimento dell'APC con riferimento ai propri iscritti;
 - c) gestiscono la banca dati di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, con riferimento ai CFP degli iscritti all'Albo Unico Nazionale di propria competenza e a tutte le attività APC riconosciute sul territorio di propria competenza.

Circolare n.421/2018

Al fine di conseguire gli scopi indicati alla lettera b) dell'art. 5, comma 4°, del Regolamento APC, gli Ordini Regionali eseguono il monitoraggio sull'offerta formativa e i controlli sull'adempimento dell'APC almeno una volta l'anno e comunque entro la fine di ogni anno, trasmettendone l'esito al Consiglio Nazionale dei Geologi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essi si riferiscono. Tali adempimenti sono volti a verificare, in linea generale e su base nazionale, l'omogeneità, l'adeguatezza e le criticità dell'offerta formativa per gli iscritti, in modo da fornire agli Ordini Regionali utili indicazioni per la programmazione e la pianificazione dell'attività formativa futura.

Art. 6

Misura e durata dell'APC

1. L'unità di misura dell'APC è il "Credito Formativo Professionale" (CFP).

2. Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all'Albo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno.
3. I neoiscritti nell'Albo Unico Nazionale sono tenuti ad ottemperare all'APC a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

Circolare n.421/2018

Al fine di definire il numero di CFP che deve conseguire il neoiscritto ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento APC, si specifica che, ferma restando l'esenzione per il primo anno, per ogni annualità di obbligo formativo vanno conteggiati 17 CFP; cosicché, a prescindere dal mese di iscrizione, gli iscritti che hanno l'obbligo dell'APC solo per gli ultimi due anni del triennio formativo dovranno conseguire 34 CFP, mentre gli iscritti che hanno l'obbligo dell'APC solo per l'ultimo anno del triennio formativo dovranno conseguire 17 CFP.

Circolare n.513/2023

Con riferimento all'equiparazione dei "reiscritti" ai "neoiscritti" di cui al comma 3 dell'art. 6 del Regolamento APC, prevista dalla Circolare n. 492/2022, si precisa che la riduzione dei CFP non può essere applicata nell'ipotesi di cancellazione e successiva reinscrizione qualora le medesime intervengano nel medesimo triennio formativo. Pertanto, in tale specifica ipotesi, il reiscritto dovrà conseguire un numero di CFP proporzionali al periodo di iscrizione nel triennio.

4. Per i neoiscritti all'Albo Unico Nazionale è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali, nel primo triennio formativo. In caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, tali CFP potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo.

Circolare n.492/2022

Resta fermo che, in ogni caso, ai fini dell'esperienza professionale, l'anzianità maturata a seguito della reinscrizione andrà a cumularsi con quella maturata fino alla cancellazione. Sulla base di tale ultimo principio, può ritenersi che il professionista reiscritto sia tenuto ad adempiere gli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale come il neoiscritto, ma che non possa essere equiparato pienamente a quest'ultimo con riferimento ai relativi contenuti. Può, in particolare, ritenersi che il professionista reiscritto sia tenuto ad ottemperare ai citati obblighi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di reinscrizione, ai sensi del comma 3° dell'art. 6 del vigente Regolamento per la formazione professionale continua (pubblicato in data 15.1.2018 sul Bollettino del Ministero della Giustizia Anno CXXXIX – Numero 1), ma che non sia onerato di acquisire, nel primo triennio, otto crediti formativi in materia di deontologia, previdenza e competenze e responsabilità professionali di cui al successivo comma 4° dello stesso articolo.

Ciò in considerazione del fatto che il professionista reiscritto, di norma, possiede già tali conoscenze in virtù della precedente iscrizione e dell'attività, anche di aggiornamento, svolta sulla base della stessa iscrizione.

5. L'esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è trasferibile al triennio successivo.

Art. 7

Criteria di definizione dei CFP

1. L'iscritto all'Albo Unico Nazionale consegue CFP con la partecipazione, frontale o a distanza, a conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, giornate di studio, lezioni, master, seminari, workshop ed altri eventi riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.

Circolare n.513/2023

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento APC, devono ritenersi "percorsi" validi per l'adempimento dell'obbligo dell'APC sia gli eventi di natura formativa sia gli eventi di aggiornamento inerenti alle materie previste dal precedente art. 4.

2. La frequenza frontale o a distanza all'evento APC dà diritto ad 1 CFP per ogni ora o frazione di ora di presenza all'evento, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l'attività di APC. Il termine "frazione di ora", ai fini del computo dei CFP, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 minuti.

Circolare n.513/2023

Ai fini del calcolo dei CFP da attribuire all'iscritto ai sensi dell'art.7, comma 2, del Regolamento APC, i crediti previsti per ogni evento sono da computarsi, sempre e comunque, una sola volta, non essendo ammesso il cumulo di CFP per la partecipazione ripetuta ad un medesimo evento (neppure nell'ipotesi di "riedizione" di uno stesso evento in diversi trienni formativi).

3. La percentuale di frequenza del singolo evento APC, affinché sia possibile il conferimento dei CFP assegnati all'evento stesso, è fissata all'80% della sua durata.
4. Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100%, al netto del tempo di trasferimento.
5. Nel caso di partecipazione ad eventi svolti a distanza, per via telematica, i CFP potranno essere acquisiti esclusivamente ove vi sia una preventiva apposita verifica di presenza intermedia e finale.

Circolare n.421/2018

Si precisa, inoltre, che la durata e quindi l'efficacia dell'accREDITamento dei corsi FAD ha scadenza alla fine del triennio formativo in cui tale accREDITamento è stato rilasciato, con conseguente necessità di presentare istanza di nuovo accREDITamento per il successivo triennio formativo.

Circolare n.513/2023

In considerazione dell'esperienza maturata durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa normativa sopravvenuta, gli "eventi FAD", sia in forma sincrona sia in forma asincrona, di cui all'art. 7, comma 5, del Regolamento APC sono accreditabili direttamente dagli Ordini Regionali, oltre che dagli Enti Formatori Autorizzati ("EFA"), essendo sempre garantito il raccordo con il Consiglio Nazionale mediante la "Piattaforma WebGeo". Pertanto, gli Ordini Regionali e gli Enti Formatori Autorizzati saranno tenuti a gestire, in via autonoma, gli "eventi FAD" mediante la "Piattaforma WebGeo", riservandosi il Consiglio Nazionale ogni relativa attività di vigilanza e monitoraggio in materia.

6. Nel caso di partecipazione ad eventi APC, ove sia prevista una verifica finale, il numero dei CFP attribuiti può essere aumentato del 50%, arrotondato per difetto, nel caso in cui la verifica sia superata dal partecipante e purché il CNG e/o l'Ordine Regionale competente per territorio esprimano giudizio positivo su tale incremento. Gli eventi organizzati in via telematica non prevedono l'aumento del 50% pur in presenza di verifica finale.
7. Il soggetto organizzatore di eventi APC emette un attestato di partecipazione da cui si evinca l'effettiva durata di quest'ultima.

Circolare n.421/2018

Si specifica che tra i soggetti organizzatori di eventi APC tenuti a rilasciare l'attestato di partecipazione di cui al comma 7° dell'art. 7 del Regolamento APC non rientrano gli Ordini Regionali in tutte le ipotesi in cui essi organizzino direttamente tali eventi e gestiscano i medesimi mediante la banca dati di cui ai commi 2°, lettera e), e 4°, lettera c), dell'art. 5 del Regolamento APC, rappresentata oggi dalla "Piattaforma WEBGEO".

8. L'obbligo di APC può essere adempiuto, su richiesta degli iscritti all'Albo Unico Nazionale, nella misura massima di 12 CFP all'anno, direttamente riconosciuti dall'Ordine Regionale di appartenenza nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG, mediante l'espletamento delle seguenti attività collegate alla cultura professionale:

Circolare n.421/2018

Al fine di definire il numero di CFP ottenibili con le attività indicate all'art. 7, comma 8°, del Regolamento APC, si specifica che il numero di 12 CFP si riferisce alla sommatoria di tutte le attività descritte nell'elenco successivo.

- a) la partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e organi simili istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte membri del CNG e/o di un Ordine Regionale;

Circolare n.421/2018

2 CFP all'anno per ogni organismo, ecc., precisando che trattasi di partecipazione a organismi, ecc. differenti e diversi dal Consiglio Nazionale, Consigli Regionali, Consigli di Disciplina degli Ordini;

Circolare n. 513/2023

La lettera a) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento APC si riferisce esclusivamente alla partecipazione agli organismi ed organi ivi indicati in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte i membri di questi ultimi. Pertanto, l'applicazione della disposizione non può estendersi, in via analogica, alla partecipazione ad organi o organismi istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali aventi natura diversa da quella ivi espressamente menzionata oppure con modalità differenti da quelle qui letteralmente indicate; ciò anche qualora i citati organi o organismi abbiano natura pubblica (a titolo esemplificativo, ci si riferisce alle commissioni edilizie cui l'iscritto prende parte nell'ambito della propria attività professionale).

- b) la partecipazione a commissioni per esami di Stato per l'abilitazione alla professione;

Circolare n.421/2018

3 CFP per ogni sessione di esame;

- c) le certificazioni rilasciate, anche a seguito di corsi formativi, da enti e/o istituti riconosciuti, direttamente e/o indirettamente, dalle Regioni e/o dallo Stato;

Circolare n.421/2018

6 CFP per ogni certificazione e 2 CFP per ogni rinnovo, specificando che si tratta di certificazioni relative a corsi non accreditati per l'APC, per i quali vale quanto già previsto nel Regolamento APC e nella presente circolare;

Circolare n. 513/2023

Le certificazioni di cui alla lettera c) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento APC possono ritenersi valide ed efficaci per l'adempimento dell'obbligo dell'APC esclusivamente nell'ipotesi in cui sono rilasciate da enti e/o istituti riconosciuti dalle Regioni e/o dallo Stato ai sensi della normativa speciale che disciplina la specifica materia, come ad esempio dagli enti abilitati alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro oppure dagli enti autorizzati alla formazione in materia di certificazione energetica.

- d) la redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche e/o scientifiche nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

Circolare n.421/2018

3 CFP per ogni articolo e 6 CFP per ogni libro, con riferimento alle sole pubblicazioni a livello professionale, universitario e/o di ricerca scientifica;

- e) l'attività di tutor in tirocini presso Università pubbliche o private riconosciute o presso altri enti di formazione equiparati alle medesime per legge, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

Circolare n.421/2018

4 CFP per ogni allievo;

- f) le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività di relatore per tesi di laurea o diplomi, presso Università pubbliche o private riconosciute, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

Circolare n.421/2018

1 CFP per ogni ora, con un massimo di 2 CFP per ogni giorno;

Circolare n. 513/2023

Le attività di co-relatore per tesi di laurea o diplomi sono equiparabili a quelle di relatore di cui alla lettera f) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento APC. Si precisa che, nel calcolo dei CFP, sono, in entrambe le ipotesi (relatore o co-relatore), da ritenersi rilevanti le ore di presenza in commissione di laurea o diploma.

- g) le docenze e le relazioni in eventi APC riconosciuti ai sensi del presente Regolamento;

Circolare n.421/2018

2 CFP per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di 6 CFP per giorno, ferma restando l'impossibilità di cumulare tali CFP con quelli eventualmente conseguiti in qualità di discente nello stesso corso;

- h) il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 presso Università pubbliche o private riconosciute;

Circolare n.421/2018

2 CFP per ogni esame;

- i) i dottorati di ricerca.

Circolare n.421/2018

4 CFP per ogni anno.

9. Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali, all'iscritto che ne faccia richiesta è riconosciuto dall'Ordine Regionale di appartenenza un numero di CFP determinati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, salvo che vi siano appositi regolamenti comuni approvati dal CNG e dagli altri Consigli Nazionali per l'individuazione e la quantificazione di crediti formativi professionali interdisciplinari.

Circolare n.421/2018

Al fine di determinare il numero di CFP riconoscibili ai sensi dell'art. 7, comma 9°, del Regolamento APC per la partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati solo da altri Ordini professionali (e non dagli Ordini Regionali), è necessario ribadire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5°, del D.L. 138/2011 e dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, sono riconoscibili esclusivamente i percorsi formativi conformi al presente Regolamento APC, salvo che sussistano appositi regolamenti comuni approvati dai Ministri vigilanti con cui i Consigli Nazionali di più categorie professionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. Pertanto, gli eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali possono essere accreditati in via esclusiva dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell'art. 5, comma 2°, del Regolamento APC. Ciò in quanto il successivo art. 7, comma 9°, del Regolamento APC attribuisce agli Ordini Regionali esclusivamente la funzione di riconoscimento al singolo iscritto del numero di CFP determinati nel rispetto dello stesso Regolamento APC per un evento di aggiornamento organizzato e/o validato da altri Ordini professionali.

Circolare n. 513/2023

In assenza di regolamenti comuni approvati dal CNG e da altri Consigli Nazionali per l'individuazione e la quantificazione di crediti formativi professionali interdisciplinari, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Regolamento APC, gli Ordini Regionali, in via autonoma e diretta, possono: a) co-organizzare eventi con Ordini di altre categorie professionali o con enti formatori autorizzati dai medesimi, accreditando tali eventi nel rispetto del Regolamento APC; oppure b) riconoscere ai propri iscritti che abbiano partecipato ad eventi accreditati da Ordini di altre categorie professionali i CFP maturati nel rispetto del Regolamento APC

10. Agli eventi ripetuti, già accreditati dal CNG o da altri Ordini Regionali, il cui programma non si discosta significativamente rispetto all'originale, possono essere attribuiti lo stesso numero di CFP accreditati nell'edizione originale.

Circolare n.421/2018

Al fine di valutare le condizioni per cui un evento può essere considerato come "ripetuto" ai sensi dell'art. 7, comma 10°, del Regolamento APC, si specifica che esso ricorre quando:

- *gli argomenti trattati non si discostano per più del 20% rispetto a quelli dell'edizione originale;*
- *i docenti non sono diversi per più del 20% rispetto a quelli dell'edizione originale;*
- *la durata degli interventi non si discosta per più del 20% da quella dell'edizione originale.*

Circolare n. 513/2023

Nell'ipotesi di ripetizione e/o replica di un evento già accreditato, prevista dall'art. 7, comma 10, del Regolamento APC, restano fermi gli obblighi di versamento dei diritti di segreteria.

11. Nel caso di eventi svolti all'estero, l'iscritto interessato all'attribuzione dei CFP ivi conseguiti presenta apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, che provvede direttamente al relativo riconoscimento nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG.

Circolare n.421/2018

Per il riconoscimento dei CFP attribuibili agli eventi svolti all'estero ai sensi dell'art. 7, comma 11°, del Regolamento APC, l'iscritto dovrà mettere in condizioni l'Ordine Regionale di appartenenza di valutare nel dettaglio:

- *la qualità del soggetto erogatore*
- *le materie trattate*
- *la durata del corso*
- *l'avvenuta partecipazione dell'iscritto*

La documentazione dovrà essere in lingua italiana o inglese, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle normative sulle lingue ufficiali nelle Regioni a Statuto speciale.

12. L'Ordine Regionale di appartenenza riconosce agli iscritti all'Albo Unico Nazionale i quali siano dipendenti pubblici e ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione le attività formative svolte mediante la partecipazione ad eventi organizzati e/o riconosciuti da amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono, oppure da altre amministrazioni, enti e/o aziende pubbliche, previa presentazione di apposita documentazione e nel rispetto dei criteri di definizione dei CFP del presente Regolamento.

Circolare n.421/2018

I soggetti a cui si riferisce l'art. 7, comma 12°, del Regolamento sono i geologi iscritti all'Elenco Speciale che svolgono attività professionale esclusivamente per amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono.

Pertanto, esclusivamente a detti soggetti è concesso il riconoscimento di CFP anche per i corsi svolti dalla amministrazione, ente e/o azienda di appartenenza o da altre amministrazioni, enti e/o aziende anche nel caso in cui tali entità non dovessero essere autorizzate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento APC.

Art. 8

Procedimenti sanzionatori per l'APC

1. Nel caso in cui un iscritto all'Albo Unico Nazionale non abbia assolto all'obbligo di APC ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Circolare n.421/2018

In merito alle sanzioni disciplinari da adottare nei casi di inadempienza agli obblighi dell'APC, si dovranno applicare i provvedimenti della censura o della sospensione dall'esercizio della professione di cui all'art. 14, comma 1°, nn. 1) e 2), della Legge 616/1966.

Seppur nel rispetto della piena autonomia e indipendenza dei Consigli di Disciplina Territoriali, si suggerisce di modulare e graduare la gravità della sanzione, partendo dalla censura per arrivare alla sospensione dall'esercizio professionale fino a 60 giorni, in funzione del numero dei CFP mancanti all'adempimento dell'obbligo APC; ferma restando la possibilità di comminare le altre più gravi sanzioni, come individuate dall'art. 14, comma 1°, della Legge 616/1966, in caso di recidività e/o sussistenza di particolari circostanze aggravanti.

Circolare n. 513/2023

L'inadempimento dell'obbligo dell'APC da parte dell'iscritto - ivi incluso quello derivante dalla mancata acquisizione di CFP obbligatori nelle materie di cui all'art. 6, comma 4, del Regolamento APC (a meno che ricorra l'ipotesi di esonero trattata al precedente paragrafo "Obblighi ed esoneri") - determina esclusivamente l'avvio dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 8 del Regolamento APC, non essendo previsti né l'onere ulteriore né la possibilità alternativa di "recuperare" nel successivo triennio formativo i CFP non debitamente maturati nel triennio formativo di riferimento.

Art. 9

APC in convenzione o cooperazione

1. Il CNG e gli Ordini Regionali possono stipulare apposite convenzioni con Università pubbliche e private riconosciute per stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
2. L'APC può essere svolta dal CNG e dagli Ordini Regionali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti nel rispetto del presente Regolamento.

Circolare n.421/2018

La disposizione dell'art. 9, comma 2°, del Regolamento APC si riferisce all'accreditamento di tutti gli eventi singoli di APC, ivi inclusi quelli aventi durata prolungata nel tempo (per esempio, un evento che dura più giorni). Tutti i soggetti che intendano organizzare singoli eventi di APC dovranno presentare apposita domanda di accreditamento contenente almeno:

- a) data, luogo e durata dell'evento;*
- b) informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV, salvo il caso di docenti universitari e/o funzionari pubblici, per cui è sufficiente l'indicazione della qualifica;*
- c) argomenti trattati;*
- d) durata della trattazione degli argomenti;*

- e) crediti proposti per l'evento secondo il precedente art. 7 del presente Regolamento;
- f) eventuale attestato di pagamento dei "diritti per l'accreditamento dell'evento". Con riferimento a tale documentazione, si precisa quanto segue.

Gli argomenti trattati consistono in una sintesi degli obiettivi e dei contenuti dell'evento da accreditare.

La durata della trattazione degli argomenti è da recepire in un programma dell'evento da accreditare.

Oltre alla documentazione di cui sopra, va indicata la quota fissata per la iscrizione e/o partecipazione all'evento da accreditare.

Con riferimento ai diritti per l'accreditamento dell'evento, si precisa quanto segue.

Per ogni singolo evento di APC a titolo non oneroso nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria.

Per ogni singolo evento di APC a titolo oneroso:

- a) *nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accreditamento nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma inferiore ad € 30 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;*
- b) *sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accreditamento pari ad € 50 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma compresa tra € 30 e € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;*
- c) *sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accreditamento pari ad € 75 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma superiore ad € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento.*

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili. Ferma restando la presentazione della domanda di accreditamento e dell'allegata documentazione di cui sopra, con riferimento alla forma dell'atto di convenzione e/o cooperazione, si precisa quanto segue. Per l'accreditamento di singoli eventi di APC l'atto di cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente non deve avere necessariamente forma scritta, purché risulti e sia attestato dal Consiglio Nazionale dei Geologi o dall'Ordine Regionale territorialmente competente l'attività di collaborazione nella realizzazione dell'evento stesso, prevedendo l'utilizzo in via obbligatoria del logo del Consiglio Nazionale dei Geologi o dell'Ordine Regionale territorialmente competente.

Circolare n. 513/2023

Come già precisato nella Circolare n. 421/2018, l'APC può essere svolta da enti privati in convenzione e/o cooperazione con gli Ordini Regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento APC, solo nell'ipotesi in cui si riferisca ad un evento singolo, cioè occasionale, organizzato dai medesimi enti. Si dovrà evincere dal programma dell'evento l'effettiva collaborazione fra gli Ordini e il soggetto terzo. Resta inteso che tali forme di collaborazione e/o convenzione non sono applicabili agli EFA, in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, l'attività di formazione può realizzarsi in cooperazione o convenzione con altri soggetti esclusivamente quando è svolta dagli Ordini.

Art. 10

Autorizzazione per lo svolgimento dell' APC

1. Tutti i soggetti pubblici o privati diversi dal CNG e dagli Ordini Regionali, ivi incluse le associazioni di iscritti all'Albo Unico Nazionale, che intendano organizzare in via autonoma corsi di APC dovranno farne specifica richiesta al CNG, secondo le modalità indicate negli atti di indirizzo eventualmente adottati dallo stesso CNG per dare esecuzione al presente Regolamento.
2. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNG, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.
3. L'autorizzazione ha durata triennale.
4. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal CNG al venir meno delle condizioni legittimanti il rilascio. La revoca, adottata con delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero il CNG dichiara la definitiva efficacia o meno della revoca.
5. L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, per la specificità delle sue funzioni e competenze, può organizzare in via continuativa ed autonoma eventi APC esclusivamente in materia previdenziale e previa comunicazione al CNG dei CFP attribuiti nel rispetto del presente Regolamento.

Circolare n.493/2022

La procedura di autorizzazione prevista dalla disposizione in commento determina la produzione e l'esame da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi della seguente specifica documentazione, nonché il parere vincolante del ministero della Giustizia ed il definitivo rilascio dell'autorizzazione.

Pertanto, l'iscrizione nell'Elenco dei Formatori Autorizzati, istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi, può avvenire solo a seguito della conclusione di tale procedimento.

Con riferimento alla documentazione da presentare ai sensi della disposizione in commento, si precisa quanto segue.

La richiesta deve contenere quali allegati:

- 1) la visura camerale aggiornata, se prevista;*
- 2) l'organigramma e l'indicazione dell'organo amministrativo, laddove previsto dalla legge, quale assetto organizzativo;*
- 3) lo statuto in caso di società, associazioni o fondazioni, che dovrà prevedere espressamente le attività di formazione tra quelle primarie del soggetto candidato;*
- 4) la delibera e/o determina dell'organo amministrativo o di gestione di nomina del direttore scientifico ed il curriculum dello stesso;*

- 5) una dichiarazione sostitutiva (ex. Art.46 e 47 del D.P.R. 445/200) del certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore scientifico nominato;
- 6) la dichiarazione sostitutiva (ex. Art.46 e 47 del D.P.R. 445/200) attestante la regolarità nei versamenti contributivi previdenziali a favore del proprio personale e delle tasse;
- 7) il curriculum del soggetto istante, che dovrà riportare una descrizione della tipologia e della consistenza delle attività di aggiornamento/formative svolte nel corso degli ultimi tre anni, fermo restando che la richiesta viene presa in considerazione nel caso in cui il soggetto istante sia stato costituito e/o abbia avviato attività della specie in questione da meno di tre anni.

La documentazione deve essere firmata dalla persona titolata alla rappresentanza legale del soggetto istante e, per quanto allo stesso riferibile, dal direttore scientifico, con allegazione di documento di identità in corso di validità (da produrre in copia) del sottoscrittore.

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare al Consiglio Nazionale dei Geologi l'eventuale variazione di uno o più elementi indicanti al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento che dovesse intervenire nel triennio di validità dell'autorizzazione.

Va, altresì prodotta, unitamente alla citata documentazione, l'attestazione del versamento dei "diritti per l'autorizzazione triennale del formatore" di € 1.500,00 al netto di I.V.A. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili; il versamento dovrà essere effettuato, in via esclusiva, mediante il sistema PagoPa, con apposito IUV da richiedere al Consiglio Nazionale dei Geologi contestualmente alla istanza di iscrizione.

Si coglie l'occasione per ricordare che per ogni evento APC a titolo oneroso, sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi, per diritti di accreditamento:

l'importo di euro 50,00 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma fino a euro 50,00 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;

l'importo di euro 100,00 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma superiore a euro 50,00 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento.

In tal caso i pagamenti di tali diritti dovrà essere effettuato mediante il sistema PagoPA con apposito IUV che il Consiglio Nazionale dei geologi rilascerà all'accettazione dell'evento accreditato. L'attestazione di versamento dovrà poi essere caricata sulla piattaforma WebGeo dell'ente formatore.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi coglie l'occasione per informare che al seguente link:

https://www.webgeo.it/Documenti/manuale_formazione.pdf è disponibile il "Nuovo manuale gestione formazione" per l'utilizzo della piattaforma WebGeo; si sottolinea che, come ivi riportato, il caricamento di eventi che prevedano il rilascio di CFP dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione dell'evento. Il Consiglio Nazionale dei Geologi invita, infine i soggetti formatori ad attenersi il più possibile all'elenco caricato in piattaforma nell'indicazione delle tematiche degli eventi formativi, riducendo l'utilizzo improprio della voce "altro".

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell' emissione del parere favorevole del Ministro vigilante ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 e della conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero vigilante.

2. Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano pienamente valide ed efficaci le disposizioni di cui al Regolamento approvato dal CNG con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato il 30 novembre 2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXXXIV - Numero 22.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate con delibera del CNG e preventivamente sottoposte al parere vincolante del Ministro vigilante.

Circolare n. 513/2023

Restano pienamente valide ed efficaci le ulteriori previsioni della Circolare n. 421 del 7.2.2018, della Circolare n. 492 del 10.2.2022 e della Circolare n. 493 del 10.2.2022 che non siano espressamente derogate e/o abrogate.

Sono, invece, da ritenersi prive di ogni validità ed efficacia tutte le circolari diramate in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento APC, cioè precedenti alla data del 15.1.2018.

Il presente documento non sostituisce il Regolamento o le Circolari in materia di APC, che restano pienamente valide ed efficaci, ma fornisce ulteriori chiarimenti.